
Statuto

Banda Città di Rimini

Anno 2010

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

- a) E' costituita con sede in Rimini una associazione denominata "Banda Città di Rimini".
- b) L'associazione ha sede in Via della gazzella, 27, Rimini
- c) Partita IVA n° 03873740405
- d) Codice fiscale: 82014510406

ART. 2 SCOPI

- a) La "Banda Città di Rimini" è apolitica, non ha scopi di lucro e le è attribuita la rappresentanza legale.
- b) Persegue le seguenti finalità:
 - svolgere e promuovere attività musicale;
 - creare al suo interno un clima che favorisca lo sviluppo di amicizie e relazioni sociali, così che ogni socio possa essere soddisfatto e stimolato a contribuire attivamente alla vita dell'associazione;
 - Promuovere lo studio di strumenti musicali suonati in banda.

ART. 3 ATTIVITÀ

- a) Per raggiungere i propri scopi, l'associazione svolge le seguenti attività:
 - organizzazione di concerti;
 - partecipazione a sfilate istituzionali in qualità di banda marciante;
 - partecipazione a processioni religiose;
 - partecipazione a manifestazioni musicali quali raduni e rassegne;
 - collaborazione attiva con l'istituto musicale pareggiato G. Lettimi di Rimini, attraverso il Corso di orientamento bandistico;
 - organizzazione di qualsiasi tipo di attività o manifestazione che abbia lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla musica.
- b) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- c) La presenza della Banda città di Rimini è sempre stata possibile grazie ai contributi del Comune, della Provincia e di enti privati che hanno erogato i mezzi necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali. Rimane però palese e indiscutibile l'apporto del Comune di Rimini in quanto sono previste delle manifestazioni istituzionali nelle quali la Banda Città di Rimini partecipa da vari anni. Esse sono:
 - 25 aprile festa della liberazione
 - 02 giugno festa della Repubblica
 - 16 agosto anniversario dei tre martiri
 - 21 settembre concerto per la liberazione di Rimini
 - 14 ottobre festa del patrono
 - 04 novembre festa delle forze armate
 - Concerto di fine anno al teatro E. Novelli
 - eventuali esibizioni organizzate in base ai contributi erogati.

Oltre alla manifestazioni il Comune fino ad ora si è fatto carico di erogare, su richiesta dell'associazione, un contributo annuale sufficiente al mantenimento delle spese della Banda la quale, in mancanza di esso, non avrebbe più l'ausilio finanziario necessario alla propria esistenza. Nel caso in cui il contributo effettivamente elargito sia inferiore alle richieste, la "Banda Città di Rimini" ha facoltà di non partecipare alle manifestazioni previste in maniera totale o parziale, dandone comunicazione al responsabile eventi del comune con adeguato anticipo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE

ART. 4 Soci

- a) Possono diventare soci effettivi e collaboratori della "Banda Città di Rimini" tutti coloro che abbiano attitudini e passione per la musica purché:
 - posseggano un diploma musicale, o in assenza;

- frequentino regolari corsi di orientamento musicale, presso l'istituto musicale pareggiato G. Lettimi di Rimini, o corsi equivalenti, o in assenza;
 - dimostrino adeguate capacità tecnico-musicale attraverso un'audizione preliminare effettuata dai responsabili musicali.
- b) I soci che aderiscono sono tenuti:
- a versare una quota annuale pari al valore definito in concordanza all'ART. 44, comma c)
 - ad accettare senza riserve le norme statutarie e regolamentari ed a perseguirne le finalità;
 - a partecipare in maniera attiva ed efficiente alle attività dell'associazione, collaborando a mantenere un clima cordiale tra i soci.
 - a rinunciare senza alcuna riserva a qualunque pretesa e azione in sede civile e penale nei confronti dell'associazione Banda Città di Rimini in caso di infortunio occorsogli in conseguenza dello svolgimento delle attività connesse agli scopi statuari.
- c) Si contraddistinguono tra:
- soci sostenitori: coloro i quali non sono soggetti alle disposizioni definite nel comma a), ma aderiscono all'associazione in concordanza al comma b) del presente articolo, senza, però, essere tenuti ad una partecipazione effettiva all'attività dell'associazione;
 - soci effettivi: coloro i quali partecipano all'attività dell'associazione ed in concordanza alle disposizioni definite nei commi a) e b) del presente articolo;
- d) I soci non hanno diritto ad alcun compenso ma solo al rimborso spese.
- e) L'elenco dei soci è tenuto in un apposito registro costantemente aggiornato da un segretario e disponibile presso la sede sociale per essere consultato da parte dei soci.

ART. 5 DURATA DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- a) La durata dell'adesione all'associazione è a tempo illimitato.
- b) L'attribuzione di socio termina per:
- decesso;
 - decadenza, in caso di assenza prolungata ed ingiustificata dalle attività dell'associazione;
 - recesso da parte del socio stesso;
 - espulsione, con delibera del consiglio direttivo.

ART. 6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- a) Il socio che avrà adottato comportamenti negligenti e/o difforni al presente statuto, sarà convocato dal presidente, di propria iniziativa, o sotto richiesta di almeno 1 consigliere, di fronte al consiglio direttivo a rispondere del proprio operato.
- b) E' facoltà dei soci richiedere al consiglio direttivo il vaglio del comportamento di altri soci.
- c) Il consiglio può deliberare per una sospensione temporanea dalle attività o espulsione del socio dall'associazione

ART. 7 ORGANI E CARICHE SOCIALI

- a) Gli organi sociali sono:
- assemblea dei soci;
 - consiglio direttivo.
- b) Le cariche sociali sono:
- presidente;
 - presidente onorario
 - vicepresidente;
 - segretario;
 - tesoriere;
 - consigliere;
 - consigliere onorario;
 - maestro;
 - vicemaestro
 - responsabile di sezione

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8 COMPOSIZIONE

- a) L'assemblea è composta da tutti i soci effettivi, comprese tutte le cariche sociali ed eventuali uditori esterni senza diritto di voto.

ART. 9 COMPITI

- a) L'assemblea dei soci:

- elegge il consiglio direttivo
- approva il nuovo statuto
- approva le modifiche statutarie
- approva il bilancio consuntivo e preventivo
- delibera sullo scioglimento dell'associazione

ART. 10 CONVOCAZIONE

- a) L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.
- b) L'assemblea è convocata in via ordinaria nei seguenti casi:
 - con scadenza quadriennale per eleggere il consiglio direttivo;
 - con scadenza annuale per approvare il bilancio;
- c) L'assemblea è convocata in via straordinaria nei seguenti casi:
 - modifica o approvazione dello statuto;
 - scioglimento dell'associazione
 - eventuali casi di inadempienze e morosità riscontrati dal consiglio direttivo
- d) Le assemblee (ordinarie e straordinarie) sono convocate su proposta del consiglio direttivo o del presidente, ed anche su richiesta di almeno la maggioranza più uno dei soci effettivi.
- e) L'assemblea è convocata mediante esposizione di apposito avviso nei locali di entrata della sede sociale da effettuarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
- f) L'assemblea in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 11 DIRITTO DI VOTO

- a) Ogni socio maggiorenne in regola con il versamento delle quote partecipa all'assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo.
- b) E' ammesso il diritto di voto per delega da conferirsi ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
- c) Tutte le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto o in voto palese.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12 COMPOSIZIONE

- a) Il consiglio direttivo è composto da:
 - consiglieri effettivi, con diritto di voto, scelti tra i soci effettivi interni all'associazione;
 - eventuali consiglieri onorari, senza diritto di voto, scelti tra soggetti esterni all'associazione.
- b) I consiglieri onorari sono eletti dal consiglio direttivo e sono scelti tra coloro che possono concretamente aiutare l'associazione per il raggiungimento dei propri scopi (es: musicisti e/o politici ecc....).
- c) Coloro che ricoprano le cariche di Maestro e Presidente onorario non possono ricoprire la carica di consigliere.
- d) I consiglieri possono ricoprire le cariche sociali di segretario e tesoriere.
- e) Il consiglio direttivo è composto dalle seguenti figure:
 - il presidente
 - eventuale/i vicepresidente/i
 - 5 consiglieri
 - eventuali consiglieri onorari
- f) Hanno diritto di voto esclusivamente il presidente, il/i vicepresidente/i, i consiglieri.
- g) E' facoltà del consiglio direttivo invitare alle sedute, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di consultazione, ospiti esterni al consiglio che non hanno diritto di voto.

ART. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il consiglio direttivo:
 - fornisce direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutarie;
 - elegge il presidente;
 - nomina il presidente onorario, ed i consiglieri onorari;
 - affida o revoca l'incarico al maestro, l'eventuale Vicemaestro e gli eventuali responsabili di fila;
 - accetta o respinge le richieste di iscrizione all'associazione;
 - amministra eventuali fondi dell'associazione attraverso il tesoriere;
 - definisce annualmente l'ammontare della quota associativa;
 - convoca le assemblee;

- programma il calendario delle esibizioni pubbliche;
- costituisce e gestisce eventuali organizzazioni interne e/o collaterali alla banda;
- redige i regolamenti interni;
- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di soci che, con il loro comportamento, sono dannosi alla vita sociale della banda;
- revoca le nomine di sua competenza.

ART. 14 MANSIONI

- a) Ogni consigliere dovrà svolgere almeno una mansione scelta tra le seguenti:
- archivista;
 - gestore sala prove (custode);
 - gestione rapporti SIAE;
 - allestimento palco e/o sedie;
 - gestione divise;
 - manutenzioni varie (furgone leggi...);
 - contatti e organizzazione organico;
 - gestione cd e dvd e promozioni;
 - pubblicità, marketing e relazione con le scuole dell'obbligo;
- Si rimanda al regolamento per una trattazione più approfondita

ART. 15 RIUNIONI PERIODICHE

- a) Il consiglio si riunisce almeno 4 volte all'anno e ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal presidente, di propria iniziativa o sotto richiesta di almeno un consigliere.
- b) La riunione del consiglio direttivo è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti effettivi, in seconda convocazione con qualsiasi numero.
- c) Il presidente, in caso di forzata assenza, potrà farsi rappresentare dal vice presidente e in mancanza di questo da un componente del consiglio da lui designato, con diritto di voto.
- d) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti a scrutinio segreto o per alzata di mano e, in caso di parità, il presidente ha 2 voti a disposizione.

ART. 16 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

- a) Sono eleggibili a tale carica esclusivamente i soci ordinari che abbiano compiuto il 18° anno di età.
- b) I consiglieri sono eletti dall'assemblea ordinaria.
- c) I soci interessati alla carica da consigliere dovranno presentare la propria candidatura e, in caso di presentazione di più di 5 candidature, si procede alla votazione a scrutinio segreto scegliendo un nome tra la rosa di candidati.
- d) In caso di parità di voti per il quinto membro, si procederà ad un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due o più candidati, da tenersi nella stessa data.

ART. 17 DURATA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

- a) La durata del mandato è di quattro anni con possibilità di ricandidatura senza limitazioni.
- b) La carica di consigliere termina in caso di:
- decesso;
 - decadenza, in caso di assenza ingiustificata annuale alle riunioni del consiglio direttivo, superiore al 50%;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo, in tal caso il consigliere ha diritto al contraddittorio;
- c) In caso di termine della carica di uno o più consiglieri effettivi prima della fine del mandato, si procederà al ripescaggio di candidati in lista e, nel caso di assenza di candidati, si dovrà procedere ad una nuova votazione assembleare, da convocarsi entro 60 gg, da effettuarsi con le stesse modalità di elezione indicate nell'ART. 16

ART. 18 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- a) Il consigliere che avrà adottato comportamenti negligenti e/o difforni al presente statuto nello svolgimento delle proprie funzioni, sarà convocato dal presidente, di propria iniziativa, o sotto richiesta di almeno 1 consigliere, di fronte al consiglio direttivo a rispondere del proprio operato.
- b) E' facoltà dei soci richiedere al consiglio direttivo il vaglio del comportamento di un consigliere.
- c) Il consiglio può deliberare per una sospensione temporanea o revoca della carica o, in casi più gravi, per l'espulsione temporanea o permanente dall'associazione

TITOLO V

LA PRESIDENZA

ART. 19 COMPOSIZIONE

- a) La presidenza della "Banda Città di Rimini" è composta da:
- presidente
 - presidente onorario
 - vicepresidente/i

ART. 20 IL PRESIDENTE

- a) Il presidente è il legale rappresentante della "Banda Città di Rimini" ed in tale veste viene delegato ad operare per obiettivi comuni coerenti con i fini statutari, cura e vigila sul regolare funzionamento degli organi statutari.

ART. 21 COMPITI DEL PRESIDENTE

- a) Il presidente:
- ha rappresentanza legale e amministrativa. tutti i movimenti di denaro dovranno essere controfirmati per accettazione dal presidente. in caso negativo l'operazione prevista non potrà essere effettuata.
 - ha rappresentanza sociale nel senso di intraprendere ogni singola forma di rapporti con istituzioni comunali, provinciali e con tutte le categorie presenti nel territorio al fine di divulgare e promuovere l'attività e l'immagine della Banda Città di Rimini coadiuvato dal/dai vicepresidente/i.
 - ha il controllo su tutte le entrate e uscite in modo da verificare il corretto operato dei membri del consiglio o dei collaboratori esterni.
 - deve sempre informare il consiglio per eventuali uscite di denaro (spese ecc..) e dovrà sempre documentarne la richiesta.
 - non ha diritto a compensi, ma ad eventuali rimborsi spese (auto, cene, viaggi per conto della banda ecc....telefonate) che dovranno essere documentati.
 - può demandare a soggetti esterni all'associazione mansioni per le quali sia richiesta una particolare professionalità (es: avvocato, commercialista...) avvertendo per tempo il consiglio direttivo redigendo un eventuale preventivo di spesa che deve essere approvato dal consiglio stesso.
 - conferma o elegge uno o più vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere della banda scelti tra i soci della banda stessa che siano o no membri del consiglio direttivo.
 - può proporre al consiglio direttivo sia in ambito amministrativo che in quello musicale e nel caso vengano approvate diventeranno esecutive.
 - in caso di negligenza o di comportamento non idoneo da parte di un socio e/o di un'altra carica sociale, convoca l'interessato di fronte al consiglio direttivo, per verificarne l'operato.

ART. 22 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

- a) L'elezione del presidente avrà luogo previa preliminare candidatura dei soggetti idonei ed interessati alla carica. Sono idonei alla candidatura tutte le persone maggiorenni, soci o esterni all'associazione (politici, imprenditori ecc...) che possano portare un beneficio ai fini istituzionali.
- b) Non possono candidarsi alla presidenza, il maestro il segretario ed il tesoriere. Se queste persone volessero candidarsi dovranno dare le dimissioni dall'incarico in atto almeno 6 mesi prima dell'elezione.
- c) Il presidente della banda è eletto dal consiglio direttivo con voto palese a maggioranza (alzata di mano).

ART. 23 DURATA DELLA CARICA DI PRESIDENTE

- a) La durata del mandato è di quattro anni con possibilità di ricandidatura senza limitazioni.
- b) La carica di presidente termina per:
- decesso;
 - decadenza, in caso di assenza ingiustificata annuale alle riunioni de consiglio direttivo, superiore al 50%;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo, in tal caso il presidente ha diritto al contraddittorio.
- c) Il presidente potrà dimettersi in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi. Le dimissioni potranno essere richieste per problemi personali o per aver verificato problematiche diverse riguardanti il lavoro di tutta l'associazione.
- d) In caso di termine della carica di presidente prima della fine del mandato, entro 60 gg il consiglio direttivo procederà a nuova elezione con la stessa modalità prevista nell'ART. 22

ART. 24 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PRESIDENTE

- a) Il presidente, nel caso abbia adottato comportamenti negligenti e/o difformi al presente statuto nello svolgimento delle proprie funzioni, sarà convocato dal consiglio direttivo, sotto richiesta di almeno 3 consiglieri o almeno la metà più uno dei soci, di fronte al consiglio direttivo a rispondere del proprio operato.
- b) E' facoltà dei soci richiedere al consiglio direttivo il vaglio del comportamento del presidente.
- c) Il consiglio può deliberare per una sospensione temporanea o revoca della carica o, in casi più gravi, l'espulsione temporanea o permanente dall'associazione

ART. 25 IL PRESIDENTE ONORARIO

- a) Il presidente onorario è una persona interna o esterna all'associazione che ricopre un ruolo pubblico di spicco, capace di dare lustro e prestigio alla "Banda Città di Rimini".
- b) Il presidente onorario è scelto e nominato dal consiglio direttivo

ART. 26 DURATA DELLA CARICA DI PRESIDENTE ONORARIO

- a) La durata del mandato è illimitata.
- b) La carica di presidente onorario termina per:
 - decesso;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo.
- c) Il presidente onorario potrà dimettersi in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni.
- d) In caso di termine della carica di presidente onorario prima della fine del mandato, entro 60 gg il consiglio direttivo procederà a nuova nomina.

ART. 27 IL/I VICEPRESIDENTE/I

- a) Il/i vicepresidente/i deve essere socio dell'associazione e non componente del consiglio direttivo. E' scelto e nominato direttamente dal presidente.
- b) E' facoltà del presidente nominare più di un vicepresidente.
- c) Coadiuvano il presidente nell'intraprendere ogni singola forma di rapporti con istituzioni comunali, provinciali e con tutte le categorie presenti nel territorio al fine di divulgare e promuovere la Banda Città di Rimini.
- d) Il/i vicepresidente/i, prende le veci del presidente in caso di assenza e subentra al presidente dimissionario finché il consiglio direttivo non elegge il successore.

ART. 28 DURATA DELLA CARICA DI VICEPRESIDENTE/I

- a) La durata del mandato è di quattro anni.
- b) La carica di vicepresidente termina per:
 - decesso;
 - decadenza, in caso di assenza ingiustificata annuale alle riunioni de consiglio direttivo, superiore al 50%;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo, in tal caso il/i vicepresidente/i ha diritto al contraddittorio.
- c) Il/i vicepresidente/i potrà dimettersi in qualsiasi momento con preavviso di 60 gg. Le dimissioni potranno essere richieste per problemi personali o per aver verificato problematiche diverse riguardanti il lavoro di tutta l'associazione.
- d) In caso di termine della carica di vicepresidente/i prima della fine del mandato, il presidente procederà a nuova nomina entro 30 gg.
- e) In caso di termine del mandato del presidente prima dei termini, il vicepresidente/i potrà scegliere se dimettersi o continuare il proprio mandato, previo consenso del nuovo presidente entrante

ART. 29 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL VICEPRESIDENTE/I

- a) Il/i vicepresidente/i, nel caso abbia adottato comportamenti negligenti e/o difformi al presente statuto nello svolgimento delle proprie funzioni, sarà convocato dal presidente, di propria iniziativa, o sotto richiesta di almeno 1 consigliere, di fronte al consiglio direttivo a rispondere del proprio operato.
- b) E' facoltà dei soci richiedere al consiglio direttivo il vaglio del comportamento del/i vicepresidente/i.
- c) Il consiglio può deliberare per una sospensione temporanea o revoca della carica o, in casi più gravi, l'espulsione temporanea o permanente dall'associazione

TITOLO VI

IL SEGRETARIO

ART. 30 IL SEGRETARIO

- a) Il segretario è nominato direttamente dal presidente e deve essere socio dell'associazione. Tale carica è compatibile con altre cariche sociali tranne quella di Maestro, Presidente e Presidente onorario. Per po-

tersi candidare a tale cariche, il segretario dovrà dimettersi dall'incarico almeno sei mesi prima delle elezioni.

- b) Il segretario:
- redige i verbali di ogni riunione del consiglio direttivo e delle assemblee dei soci;
 - aggiorna la rubrica dei soci;
 - cura la corrispondenza;
 - presenta la relazione dell'attività svolta dal sodalizio fino alla scadenza del mandato;
 - ha facoltà di gestire un fondo cassa che verrà documentato a richiesta del presidente.
 - svolge eventuali mansioni sotto mandato del presidente.

ART. 31 DURATA DELLA CARICA DI SEGRETARIO

- a) La durata del mandato è di quattro anni.
- b) La carica di segretario termina per:
- decesso;
 - decadenza, in caso di assenza ingiustificata annuale alle riunioni de consiglio direttivo, superiore al 50%;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo, in tal caso il vicepresidente ha diritto al contraddittorio.
- c) Il segretario può dimettersi in qualsiasi momento con preavviso di 60 gg.
- d) In caso di termine della carica di segretario prima della fine del mandato, il presidente procederà a nuova nomina entro 30 gg.
- e) In caso di termine del mandato del presidente prima dei termini, il segretario potrà scegliere se dimettersi o continuare il proprio mandato, previo consenso del nuovo presidente entrante

ART. 32 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL SEGRETARIO

- a) Il segretario, nel caso abbia adottato comportamenti negligenti e/o difformi al presente statuto nello svolgimento delle proprie funzioni, sarà convocato dal presidente, di propria iniziativa, o sotto richiesta di almeno 1 consigliere, di fronte al consiglio direttivo a rispondere del proprio operato.
- b) E' facoltà dei soci richiedere al consiglio direttivo il vaglio del comportamento del segretario.
- c) Il consiglio può deliberare per una sospensione temporanea o revoca della carica o, in casi più gravi, l'espulsione temporanea o permanente dall'associazione

TITOLO VII

IL TESORIERE

ART. 33 COMPITI DEL TESORIERE

- a) Il tesoriere è nominato direttamente dal presidente e deve essere socio dell'associazione. Tale carica è compatibile con altre cariche sociali tranne quella di Maestro, Presidente e Presidente onorario. Per potersi candidare a tale cariche, il tesoriere dovrà dimettersi dall'incarico almeno sei mesi prima delle elezioni.
- b) Il tesoriere:
- tiene i valori;
 - effettua le riscossioni ed i pagamenti;
 - conserva la documentazione;
 - tiene il libro cassa;
 - redige e presenta al consiglio direttivo il bilancio annuale e il bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal consiglio direttivo ogni anno entro il mese di aprile.
 - effettua operazioni previo consenso del presidente.

ART. 34 DURATA DELLA CARICA DI TESORIERE

- a) La durata del mandato è di quattro anni.
- b) La carica di tesoriere termina per:
- decesso;
 - decadenza, in caso di assenza ingiustificata annuale alle riunioni de consiglio direttivo, superiore al 50%;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo, in tal caso il vicepresidente ha diritto al contraddittorio.
- c) Il tesoriere può dimettersi in qualsiasi momento con preavviso di 60 gg.
- d) In caso di termine della carica di tesoriere prima della fine del mandato, il presidente procederà a nuova nomina entro 30 gg

- e) In caso di termine del mandato del presidente prima dei termini, il tesoriere potrà scegliere se dimettersi o continuare il proprio mandato, previo consenso del nuovo presidente entrante

ART. 35 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL TESORIERE

- a) Il tesoriere, nel caso abbia adottato comportamenti negligenti e/o difformi al presente statuto nello svolgimento delle proprie funzioni, sarà convocato dal presidente, di propria iniziativa, o sotto richiesta di almeno 1 consigliere, di fronte al consiglio direttivo a rispondere del proprio operato.
- b) E' facoltà dei soci richiedere al consiglio direttivo il vaglio del comportamento del tesoriere.
- c) Il consiglio può deliberare per una sospensione temporanea o revoca della carica o, in casi più gravi, l'espulsione temporanea o permanente dall'associazione

TITOLO VIII

RESPONSABILI MUSICALI

ART. 36 COMPOSIZIONE

- a) Sono i responsabili della preparazione musicale della "Banda Città di Rimini".
- b) I responsabili musicali sono:
- il maestro
 - il vicemaestro
 - i responsabili di fila

ART. 37 IL MAESTRO

- a) Il maestro è nominato dal consiglio direttivo. Tale nomina è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- b) Svolge le seguenti funzioni:
- dirigere il complesso durante le esercitazioni e le esibizioni pubbliche;
 - prepara musicalmente la banda coadiuvato dal vice maestro e dai responsabili di fila;
 - organizza e gestisce le partiture musicali coadiuvato dal vicemaestro e dai responsabili di fila;
 - scegliere il repertorio;
 - decidere la metodologia di studio per le esercitazioni;
 - si esprime di volta in volta sull'opportunità tecnica di effettuare esibizioni pubbliche;
 - collabora con il consiglio direttivo nella nomina del vicemaestro e dei responsabili di fila
 - può richiedere al consiglio direttivo l'affidamento o la revoca dell'incarico al vicemaestro o ai responsabili di fila per incapacità di questi ultimi.

ART. 38 DURATA DELLA CARICA DI MAESTRO

- a) La durata del mandato è illimitata.
- b) La carica di maestro termina per:
- decesso;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo.

ART. 39 IL VICEMAESTRO

- a) Il vicemaestro è nominato dal consiglio direttivo sentito anche il parere del maestro e scelto tra i soci con idonee capacità a ricoprire tale ruolo. Tale nomina è compatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- b) Coadiuvato e consiglia il maestro nella preparazione musicale della banda e ne prende le veci in caso di assenza.
- c) Subentra al maestro dimissionario finché il consiglio direttivo non ne elegge il successore.

ART. 40 DURATA DELLA CARICA DI VICEMAESTRO

- a) La durata del mandato è illimitata.
- b) La carica di vicemaestro termina per:
- decesso;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo.

ART. 41 RESPONSABILI DI FILA

- a) I responsabili di fila sono nominati dal consiglio direttivo sentito anche il parere del maestro e scelto tra i soci con idonee capacità a ricoprire tale ruolo. Tale nomina è compatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- b) Coadiuvato e consiglia il maestro nella preparazione delle partiture musicali e nella preparazione musicale della sezione strumentale che supervisiona.

ART. 42 DURATA DELLA CARICA DI RESPONSABILI DI FILA

- a) La durata del mandato di responsabile di fila è illimitata.
- b) La carica di responsabile di fila termina per:
 - decesso;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca della carica, con delibera del consiglio direttivo.

ART. 43 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER MAESTRO, VICEMAESTRO, RESPONSABILI DI FILA

- a) Il responsabile musicale, nel caso abbia adottato comportamenti negligenti e/o difforni al presente statuto nello svolgimento delle proprie funzioni, sarà convocato dal presidente, di propria iniziativa, o sotto richiesta di almeno 1 consigliere, di fronte al consiglio direttivo a rispondere del proprio operato.
- b) E' facoltà dei soci richiedere al consiglio direttivo il vaglio del comportamento del tesoriere.
- c) Il consiglio può deliberare per una sospensione temporanea o revoca della carica o, in casi più gravi, l'espulsione temporanea o permanente dall'associazione.

TITOLO IX

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 44 COMPOSIZIONE PATRIMONIO

- a) Il patrimonio sociale è costituito da
 - quote associative;
 - furgone;
 - divise;
 - fotocopiatrice e materiale da cancelleria;
 - leggi;
 - archivio parti musicali;
 - eventuali altre entrate.
- b) L'associazione può ricevere contributi da enti pubblici o privati oppure da persone fisiche o giuridiche.
- c) L'ammontare della quota associativa è definito dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno. Non potranno essere previsti aumenti superiori al tasso d'inflazione annui.

TITOLO X

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 45 SCIoglIMENTO

- a) Lo scioglimento dell'associazione è deciso attraverso un'assemblea dei soci straordinaria.
- b) In caso di scioglimento tutti i beni di proprietà della stessa verranno consegnati al comune di Rimini, come da risultanza dell'ultimo inventario.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46 APPLICAZIONE DELLO STATUTO

- a) Per l'applicazione del presente statuto, saranno emanati appositi regolamenti approvati dal consiglio direttivo redatti in conformità con il presente statuto.

ART. 47

- a) Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme della legge vivente relative alla disciplina dell'associazione e del volontariato, nonché alle altre leggi presenti e future. L'associazione si richiama altresì al rispetto dalle disposizioni di cui all'art. 148 comma 8 del T.U.I.R., con particolare riferimento a:
 - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi o utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
 - obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento;
 - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
 - obbligo di redigere ed approvare il rendiconto annuale;
 - eleggibilità libera degli organi amministrativi e principio del voto capitario;
 - intrasmissibilità della quota.